Legge regionale 11 novembre 1975 , n. 69 - TESTO VIGENTE dal 19/02/1998

Integrazione dell' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, concernente: << Autorizzazione all' acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti, dipendenti dalla Regione >>.

Art. 6

Le indennità di occupazione dovute per la concessione degli alloggi saranno introitate al capitolo 351 - redditi di beni patrimoniali indisponibili - dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.